



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 169 DEL 23 GENNAIO 2008

Vista la richiesta sottoposta dalla Società F.C. INTERNAZIONALE S.p.A.,

rilevato che i motivi addotti in ordine alla necessità di mantenimento di un adeguato livello professionale da parte di calciatori sottoposti a provvedimenti disciplinari che comportino la sospensione dall'attività sportiva per un lungo periodo di tempo appaiono del tutto fondati e giustificati;

vista la facoltà di deroga attribuita dall'art. 22, comma 9, C.G.S.;

si dispone una deroga al provvedimento disciplinare inflitto al calciatore ESPOSITO Dennis, al fine di consentire al medesimo la disputa delle sole gare amichevoli.

PUBBLICATO IN MILANO IL 23 GENNAIO 2008

IL PRESIDENTE  
*Antonio Matarrese*

169/535



SUPERCOPPA  
TIM



SUPERCOPPA  
PRIMAVERA  
TIM